

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 20

1. In via di interpretazione autentica, le opere il cui finanziamento è subordinato alla previa stipulazione da parte del proprietario della convenzione prevista dall' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per il mantenimento della destinazione al pubblico servizio per un periodo non inferiore a dieci anni, sono considerate a tutti gli effetti opere di pubblica utilità.